

CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo della Regione Emilia-Romagna. Deliberazione 24 settembre 2012, n. 370.

Le spese destinate a retribuire il personale impegnato dall'ente locale nelle procedure elettorali amministrative vanno incluse nella voce di spesa di personale.

Omissis.

... il Sindaco del Comune di ... domanda se la spesa di personale, derivante dal lavoro straordinario e dagli eventuali altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale per le elezioni amministrative, possa essere esclusa dalla determinazione della spesa di cui al precitato art. 1, co. 557, anche in considerazione del fatto che il costo in argomento consegue ad un adempimento di carattere obbligatorio.

Omissis.

Nel merito, occorre ricordare come il comma 557 dell'art. 1 legge 296/2006 stabilisca che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione della spesa di personale. La questione relativa alla possibilità di escludere dal calcolo di tale spesa quella relativa al lavoro straordinario ed agli eventuali altri oneri di personale connessi all'attività elettorale per le elezioni amministrative ha già trovato una risposta da parte di diverse sezioni regionali di questa Corte (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 87/2011 e Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 198/2012).

Questo Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dalla posizione già espressa da altre sezioni e ormai consolidata, nel senso che le spese destinate a retribuire il personale impegnato dall'ente locale nelle procedure elettorali amministrative vadano incluse nella voce di spesa di personale, rilevante ai fini del vincolo di cui all'art. 1, comma 557. Dalla giurisprudenza contabile, infatti, emerge il principio per cui possono essere escluse dal calcolo in analisi le sole spese che non alterano gli equilibri di bilancio e non incidono sulla rigidità della spesa corrente, in quanto finanziate con risorse trasferite da altri soggetti e che, pertanto, possono essere considerate, sostanzialmente, alla stregua delle partite di giro, nonché le spese che si autoalimentano in corrispondenza di specifiche voci di entrata a destinazione vincolata.

Diverso discorso deve essere fatto a fronte di una spesa obbligatoria, che non può per ciò solo non essere inclusa nel calcolo, a fronte della volontà del legislatore di considerare eccezionali le esclusioni, nonché tenuto conto di come, in caso contrario, la vasta tipologia ed il notevole volume di spese obbligatorie presenti all'interno dei bilanci degli enti locali finirebbero per vanificare l'effettività del vincolo di spesa de quo.

La soluzione prospettata è, altresì, pienamente in linea con le tabelle contenute nelle linee guida ai fini delle relazioni degli organi di revisione economico-finanziaria sui bilanci preventivi e consuntivi, approvate dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti, secondo le quali le sole spese per attività elettorali escludibili dal calcolo de quo sono quelle per le quali sia previsto il rimborso a carico del Ministero dell'Interno, della regione o della provincia.

Omissis.